

**DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA  
LOCALE A FAVORE DI TERZI : APPROVAZIONE DISCIPLINARE, SCHEMA DI  
ACCORDO E DETERMINAZIONE TARIFFE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che :**

- ⊕ sussistono situazioni in cui è richiesto, da parte di soggetti privati o pubblici, il servizio, oltre il normale orario di lavoro, degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per lo svolgimento di funzioni d'istituto ad esempio in occasione di spettacoli, manifestazioni, competizioni sportive ed eventi vari;
- ⊕ tali servizi vengono svolti dal personale di Polizia Locale ad esclusivo, o prevalente, favore dei soggetti richiedenti;
- ⊕ l'espletamento dei servizi di polizia stradale, per lo svolgimento di eventi ed iniziative di carattere privato, soddisfa anche esigenze di ordine e di sicurezza e fluidità della circolazione in genere;

**Considerato** che l'art. 43, comma 3, della Legge 27/12/1997 n. 449 testualmente recita "... *le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con i soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50% dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio ...*";

**Considerato** che l'art. 22, comma 3 bis, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 così come modificato dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 testualmente recita "... *A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso ...*";

**Visto** l'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000 che così testualmente recita: "... *In applicazione dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di stipulare una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni ... possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi*";

**Visto** l'art. 56-ter del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto funzioni locali triennio 2016/2018 il quale disciplina le prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato;

**Richiamato** l'art. 168 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato Atto** che gli importi per i servizi richiesti al Corpo della Polizia Locale del Comune di \_\_\_\_\_ regolati mediante tariffario saranno dovuti se e in quanto eccedenti il normale servizio previsto;

**Dato Atto** altresì che nessun compenso è dovuto quando tali eventi sono organizzati dalla stessa Amministrazione Comunale o comunque prevedono la diretta partecipazione dell'Amministrazione;

**Attesa** la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Acquisito**, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

*Con voti unanimi, legalmente espressi;*

**DELIBERA**

*Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:*

1. di approvare l'allegato "A" – "Disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi", quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e l'unito relativo schema di convenzione allegato "C", degli operatori di polizia locale del Comune di \_\_\_\_\_ impiegati oltre il normale turno di lavoro in occasione di servizi aggiuntivi svolti in occasione di eventi e manifestazioni per motivi di sicurezza e interesse pubblico;
2. di determinare, nella misura indicata nell'allegato "B", le tariffe da corrispondere al Comune di \_\_\_\_\_ dal terzo interessato per l'espletamento dei servizi richiesti;
3. di dare atto che gli importi relativi alle prestazioni in oggetto sono assoggettabili ad IVA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni, in quanto trattasi di prestazioni rese dall'ente pubblico su libera richiesta di privati;
4. di dare atto che il personale dipendente che svolgerà i servizi di cui all'allegato "A", fuori dal normale orario di lavoro, sarà remunerato, in base alla partecipazione individuale, secondo le tariffe orarie previste dal vigente C.C.N.L.;
5. di dare atto che le ore di straordinario prestate dal personale per questa tipologia di servizi non verranno conteggiate nel monte ore straordinari dell'Ente;
6. di dare atto che i servizi prestati dal personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi di Polizia Locale ai sensi dell'art. 4 comma 1 n. 4) lett. c) della legge n. 65/1986 sono esclusi dalla presente deliberazione;

### **LA STESSA GIUNTA**

**Rilevata l'urgenza;**

*Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;*

### **DELIBERA**

**Di dare** alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

### Art. 1 - Oggetto

La presente disciplina riguarda le prestazioni a pagamento rese dal Corpo di Polizia Locale del Comune di \_\_\_\_\_ su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) o quando si rendano necessari a seguito dello svolgimento di attività, iniziative e manifestazioni di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio comunale.

### Art. 2 - Prestazioni a pagamento

I servizi di Polizia Stradale che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, vengono effettuati a pagamento su richiesta da parte di privati, nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe previste nell'allegato B). Dette tariffe saranno aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale, contestualmente alla variazione del costo del lavoro straordinario del personale.

I seguenti servizi di carattere privato possono essere effettuati sulle aree soggette alla disciplina del Codice della Strada a richiesta sia di Enti che di persone fisiche, previo pagamento :

- 1) servizi diretti a disciplinare il traffico:
  - ⊕ in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che comportino particolare affluenza di veicoli;
  - ⊕ in caso di richieste di privati, singoli o associati, in occasione di manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedono modifiche anche temporanee alla viabilità;
- 2) servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive.

### Art. 3 - Prestazioni escluse

Sono escluse :

- ⊕ le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 del C.C.N.L. 19.9.2002 Regioni – Enti Locali;
- ⊕ le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 già disciplinati da apposita normativa;
- ⊕ le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- ⊕ le prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;
- ⊕ manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o in cui l'Amministrazione Comunale risulti promotore dell'evento;
- ⊕ manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria;
- ⊕ feste patronali, manifestazioni religiose, cerimonie funebri;
- ⊕ eventi sportivi di rilevante interesse pubblico;
- ⊕ altri eventi non compresi nei precedenti, verso cui l'Amministrazione Comunale abbia espressamente riconosciuto uno specifico interesse pubblico. Il patrocinio non si parifica negli effetti al suddetto riconoscimento.

### Art. 4 - Domanda del richiedente

I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano prestazioni di servizio da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale soggette a pagamento, sono tenuti ad inoltrare la domanda al Sindaco, almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione.

Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato C), dovrà essere specificato:

- ⊕ il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- ⊕ la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
- ⊕ le generalità del richiedente complete con Codice fiscale o Partita Iva;

- ⊕ le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
- ⊕ la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
- ⊕ indicazione generale dei servizi necessari.

#### **Art. 5 - Istruttoria della domanda**

Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Comandante del Corpo di Polizia Locale valuta l'ammissione della richiesta, i servizi necessari per assicurare l'ideale svolgimento dell'evento, e in caso di ammissibilità ne quantifica i costi.

Il Comandante valutata la complessità della manifestazione o dell'attività privata e il suo impatto sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione determinerà il numero necessario di operatori, la loro qualifica, gli orari di impiego e i mezzi con i quali il servizio andrà svolto.

#### **Art. 6 - Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento**

I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi sono stabiliti nell'allegato B); essi compensano le prestazioni effettuate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, compresi gli oneri a carico dell'Ente, nonché l'uso ed il deterioramento di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente per l'espletamento del servizio.

Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente con le seguenti modalità :

— Bonifico Bancario presso Banca \_\_\_\_\_

Tesoreria IBAN: \_\_\_\_\_

specificando nella causale *“Contributo per prestazione di servizi prestati dal Corpo della Polizia Locale in occasione ... (specificare la data e la manifestazione/evento)”*.

Il richiedente dovrà esibire la ricevuta al Comando tassativamente 10 giorni prima dell'evento, in caso contrario il servizio della Polizia Locale non sarà effettuato.

A prestazione eseguita, il Comandante, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'integrazione dell'importo versato o per disporre la restituzione della differenza non dovuta.

L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro 10 giorni dalla manifestazione/evento; per le riscossione delle somme dovute si applicano le norme previste dal Testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato R.D. 14.04.1910, n. 639.

Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Comandante della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

#### **Art. 7 - Criteri di impiego del personale**

L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

- ⊕ i servizi a favore di privati vengono svolti esclusivamente fuori dall'orario di servizio, con prestazione di lavoro straordinario, purché la prestazione di lavoro straordinario del singolo dipendente non superi l'orario del turno di lavoro ordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;
- ⊕ adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi extra, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale;
- ⊕ le risorse impiegate per il pagamento delle ore di straordinario prestate dagli operatori di Polizia Locale non verranno conteggiate nel monte ore straordinario dei dipendenti dell'Ente.

#### **Art. 8 - Divieti**

E' vietato erogare prestazioni senza il preventivo versamento. Nessuna ulteriore remunerazione è dovuta al personale.

**TABELLA DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI A PAGAMENTO, COMPRESIVI DI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE, ONERI A CARICO DELL'ENTE E SPESE ORGANIZZATIVE.**

Qualifica	Tariffa Oraria in Euro (comprensiva di oneri a carico dell'Ente e spese organizzative)		
	Feriali	Festivi / Nottturni	Festivi Nottturni
	Lunedì – Sabato dalle 06:00 alle 22:00	Domenica – Festivi Feriali dalle 22:00 alle 06:00	Domenica e Festivi dalle 22:00 alle 06:00
Ufficiali Cat. D1	€ 21,13	€ 23,89	€ 27,56
Ufficiali Cat. D2	€ 22,17	€ 25,06	€ 28,91
Ufficiali Cat. D3	€ 24,30	€ 27,46	€ 31,69
Ufficiali Cat. D4	€ 25,33	€ 28,64	€ 33,04
Ufficiali Cat. D5	€ 26,46	€ 29,92	€ 34,52
Ufficiali Cat. D6	€ 28,29	€ 31,98	€ 36,90
Agenti Cat. C1	€ 19,42	€ 21,95	€ 25,33
Agenti Cat. C2	€ 19,88	€ 22,48	€ 25,93
Agenti Cat. C3	€ 20,44	€ 23,10	€ 26,66
Agenti Cat. C4	€ 21,08	€ 23,83	€ 27,50
Agenti Cat. C5	€ 21,86	€ 24,72	€ 28,52

**TABELLA DELLE TARIFFE AL COSTO DEI VEICOLI IMPIEGATI PER I SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO**

**Costo veicolo necessariamente previsto nei servizi facoltativi a pagamento**

Tipologia	Costo Giornaliero <i>(Oltre 6 ore e fino a 12 ore per evento)</i>	Costo Orario <i>(Fino a 6 ore ad evento)</i>
Autovettura / Ufficio Mobile	Euro 100,00	Euro 50,00

**TABELLA DELLE TARIFFE AL COSTO PER OGNI VEICOLO ULTERIORMENTE IMPIEGATO NEI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO**

Tipologia	Costo Giornaliero <i>(Oltre 6 ore e fino a 12 ore per evento)</i>	Costo Orario <i>(Fino a 6 ore ad evento)</i>
Autovettura / Ufficio Mobile	Euro 80,00	Euro 50,00
Motociclo / Ciclomotore / Bicicletta	Euro 80,00	Euro 50,00

**MODELLO PER DOMANDA PER I SERVIZI A PAGAMENTO**

Al Sindaco  
 Al Comandante della Polizia Locale  
 del Comune di \_\_\_\_\_

**OGGETTO : Richiesta servizi a pagamento in occasione della manifestazione denominata**  
**"\_\_\_\_\_"** che si terrà nei giorni \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il  
 \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla  
 Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Codice  
 Fiscale \_\_\_\_\_ - Partita IVA \_\_\_\_\_

- in proprio come persona fisica;
- in qualità di \_\_\_\_\_ con  
 sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;  
*(barrare il caso che ricorre)*

Premesso che :

- nel giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;
- nel giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;
- nel giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;
- dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_  
 dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

si svolgerà la manifestazione denominata \_\_\_\_\_ come  
 da programma allegato per il cui svolgimento :

- è stata
- non è stata ancora

presentata comunicazione ai sensi dell'art. 18 TULPS all'Autorità di Pubblica Sicurezza, domanda di  
 rilascio dei titoli abilitativi Sportello Unico Attività Produttive in uno al Progetto attinente alle misure  
 Safety e Security;

**CHIEDE**

a Codesta Amministrazione Comunale di voler disporre il seguente servizio facoltativo :

- nel giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;
- nel giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;
- nel giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;
- dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_  
 dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

al fine di garantire la necessaria sicurezza e fluidità della circolazione stradale.

Per effettuare tale servizio di viabilità si richiede la presenza di n. \_\_\_\_\_ unità, di cui n. \_\_\_\_\_ appiedati e n. \_\_\_\_\_ motorizzati, con pagamento a totale carico dello scrivente sulla base alle tariffe vigenti approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, di cui dichiara di aver preso conoscenza.

**Nominativo del referente** : \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Recapito telefonico : \_\_\_\_\_

Con la sottoscrizione della presente, “*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003*” da parte del Comune di \_\_\_\_\_, con la possibilità di comunicazione dei dati agli altri soggetti preposti alla gestione della Safety e della Security relativa alla manifestazione.

Si allega la seguente documentazione :

- Programma della Manifestazione
- Ricevuta Comunicazione art. 18 TULPS
- Ricevuta SUAP
- Progetto delle misure attinenti la Safety e la Security
- Titoli Abilitativi \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Luogo e data*

Firma<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

# CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI

## TRA

il Comune di \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso il Comune di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - Partita IVA \_\_\_\_\_ in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale dell'Ente agendo per il presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00;

## E

la Società/Ente/Associazione \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_ - Partita IVA \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ - nella presente convenzione indicato come terzo interessato.

**Premesso** che per far fronte ad esigenze straordinarie determinate da \_\_\_\_\_ risulta necessario approntare un idoneo servizio di Polizia Locale di vigilanza, a tutela della sicurezza della circolazione stradale e/o dell'incolumità;

**Vista** la richiesta formulata dalla Società/Ente/Associazione suindicata, inoltrata in data \_\_\_\_\_ in cui si richiede al Comando di Polizia Locale \_\_\_\_\_ di svolgere i servizi suindicati per mezzo di proprio personale;

**Richiamata** la "Disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi" approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**Visto** l'articolo 43, comma 3, della L. n. 449/1997;

**Visto** l'articolo 119 del D. Lgs. n. 267/2000;

## TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Funzioni

Il personale del Comando Polizia Locale di \_\_\_\_\_ svolgerà quanto previsto dalla presente convenzione nei limiti delle funzioni attribuite dalla legge e conformemente alle disposizioni del Comando. Il servizio consisterà nei seguenti compiti :

- ⊕ \_\_\_\_\_ ;
- ⊕ \_\_\_\_\_ ;
- ⊕ \_\_\_\_\_ ;
- ⊕ \_\_\_\_\_ ;
- ⊕ \_\_\_\_\_ ;

L'espletamento di detti compiti avverrà sotto l'esclusiva responsabilità tecnico – organizzativa e gestionale del Comando di Polizia Locale e potrà subire variazioni per diverse e sopravvenute esigenze di servizio. Il personale di Polizia Locale, nello svolgimento del servizio, conserverà le funzioni e le attribuzioni di legge e pertanto il servizio dovrà essere prestato con le dotazioni assegnate.

### Art. 2 - Durata

La presente convenzione ha la durata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed è eventualmente rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà di rinnovo da parte dei soggetti interessati.

L'efficacia della presente convenzione decorrerà dal momento della sottoscrizione della stessa.

La presente convenzione potrà essere risolta previo accordo tra gli interessati oppure anche unilateralmente da una sola delle parti, previa comunicazione preventiva.

### **Art. 3 - Luogo e tempi del servizio**

Il servizio si svolgerà a favore del terzo interessato secondo le modalità concordate.

Il calendario degli orari lavorativi del personale addetto nonché i relativi turni verranno predisposti dal Responsabile della Polizia Locale di \_\_\_\_\_ o suo delegato.

Il Comune di \_\_\_\_\_ metterà a disposizione del personale destinato al servizio in questione il vestiario e gli accessori d'ordinanza, i veicoli e quanto in dotazione.

### **Art. 4 - Rapporti finanziari**

Il personale che svolgerà il servizio presso il terzo interessato manterrà la dipendenza dal Comune di \_\_\_\_\_ agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

I costi del predetto servizio ammontano in totale ad € \_\_\_\_\_ che sono posti a carico del terzo interessato che provvederà a corrispondere la somma dovuta al Comune di \_\_\_\_\_ entro e non oltre la data del \_\_\_\_\_ con versamento in Tesoreria Comunale specificando nella causale "Contributo per prestazioni a pagamento relative a: \_\_\_\_\_ (specificare il servizio richiesto)". Il richiedente dovrà esibire la ricevuta al Comando tassativamente 10 (dieci) giorni prima dell'evento, in caso contrario il servizio della Polizia Locale non sarà effettuato.

Il Comune procederà alla liquidazione dei compensi nei confronti del personale di Polizia Locale, conformemente a quanto previsto nell'atto deliberativo della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

L'importo della retribuzione sarà rapportato alle ore di effettivo servizio reso fuori dal normale orario di lavoro. Allo stesso verranno applicate le ritenute contributive e fiscali previste per legge.

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

*Il Terzo Interessato*

*Il Comandante*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Calcolo delle tariffe da applicare all'impiego del personale del Corspo della Polizia Locale per i servizi a pagamento comprensivi di emolumenti corrisposti al personale, oneri a carico dell'ente e spese organizzative**

Categoria	Retribuzione	Retribuzione	Rateo 13^	Totale	Paga Oraria	15% su paga	Aliquota	Oneri	Tariffa Servizi	30% su paga	Aliquota	Oneri	Tariffa Servizi	50% su paga	Aliquota	Oneri	Tariffa Servizi
	Annua	Mensile			Ordinaria	oraria	Feriale	Ente	convenzione	oraria	Festiva o notturna	Ente	convenzione	oraria	Notturna Festiva	Ente	convenzione
D1	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 146,99	€ 1.910,88	€ 12,25	€ 1,84	€ 14,09	€ 7,04	€ 21,13	€ 3,67	€ 15,92	€ 7,96	€ 23,89	€ 6,12	€ 18,37	€ 9,19	€ 27,56
D2	€ 22.203,89	€ 1.850,32	€ 154,19	€ 2.004,52	€ 12,85	€ 1,93	€ 14,78	€ 7,39	€ 22,17	€ 3,85	€ 16,70	€ 8,35	€ 25,06	€ 6,42	€ 19,27	€ 9,64	€ 28,91
D3	€ 24.338,14	€ 2.028,18	€ 169,01	€ 2.197,19	€ 14,08	€ 2,11	€ 16,20	€ 8,10	€ 24,30	€ 4,23	€ 18,31	€ 9,15	€ 27,46	€ 7,04	€ 21,13	€ 10,56	€ 31,69
D4	€ 25.377,76	€ 2.114,81	€ 176,23	€ 2.291,05	€ 14,69	€ 2,20	€ 16,89	€ 8,44	€ 25,33	€ 4,41	€ 19,09	€ 9,55	€ 28,64	€ 7,34	€ 22,03	€ 11,01	€ 33,04
D5	€ 26.510,86	€ 2.209,24	€ 184,10	€ 2.393,34	€ 15,34	€ 2,30	€ 17,64	€ 8,82	€ 26,46	€ 4,60	€ 19,94	€ 9,97	€ 29,92	€ 7,67	€ 23,01	€ 11,51	€ 34,52
D6	€ 28.342,72	€ 2.361,89	€ 196,82	€ 2.558,72	€ 16,40	€ 2,46	€ 18,86	€ 9,43	€ 28,29	€ 4,92	€ 21,32	€ 10,66	€ 31,98	€ 8,20	€ 24,60	€ 12,30	€ 36,90
C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 135,10	€ 1.756,28	€ 11,26	€ 1,69	€ 12,95	€ 6,47	€ 19,42	€ 3,38	€ 14,64	€ 7,32	€ 21,95	€ 5,63	€ 16,89	€ 8,44	€ 25,33
C2	€ 19.917,86	€ 1.659,82	€ 138,32	€ 1.798,14	€ 11,53	€ 1,73	€ 13,26	€ 6,63	€ 19,88	€ 3,46	€ 14,98	€ 7,49	€ 22,48	€ 5,76	€ 17,29	€ 8,64	€ 25,93
C3	€ 20.472,62	€ 1.706,05	€ 142,17	€ 1.848,22	€ 11,85	€ 1,78	€ 13,62	€ 6,81	€ 20,44	€ 3,55	€ 15,40	€ 7,70	€ 23,10	€ 5,92	€ 17,77	€ 8,89	€ 26,66
C4	€ 21.120,11	€ 1.760,01	€ 146,67	€ 1.906,68	€ 12,22	€ 1,83	€ 14,06	€ 7,03	€ 21,08	€ 3,67	€ 15,89	€ 7,94	€ 23,83	€ 6,11	€ 18,33	€ 9,17	€ 27,50
C5	€ 21.901,32	€ 1.825,11	€ 152,09	€ 1.977,20	€ 12,67	€ 1,90	€ 14,58	€ 7,29	€ 21,86	€ 3,80	€ 16,48	€ 8,24	€ 24,72	€ 6,34	€ 19,01	€ 9,51	€ 28,52

**D.L. 24/04/2017, n. 50**

**Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.**

**Publicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2017, n. 95, S.O.**

**ART. 22 Disposizioni sul personale e sulla cultura****In vigore dal 24 giugno 2017**

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali. <sup>(74)</sup>

1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento". <sup>(75)</sup>

2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento". <sup>(76)</sup>

3. All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "90 per cento".

3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. <sup>(75)</sup>

3-ter. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Fino al 31 dicembre 2019, il comune di Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore *pro capite* mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'*articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1° aprile 1999*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1999. E' altresì consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 110*, comma 1, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, anche in deroga alle percentuali ivi previste";

b) al terzo periodo, le parole: "di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019". <sup>(75)</sup>

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. <sup>(75)</sup>

4. All'*articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.". <sup>(74)</sup>

5. Il divieto di cui all'*articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'*articolo 1, commi 85 e 86, delle legge 7 aprile 2014, n. 56*. <sup>(74)</sup>

5-bis. All'*articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". <sup>(75)</sup>

5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'*articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi. <sup>(75)</sup>

5-quater. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'*articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. <sup>(75)</sup>

5-quinquies. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente. <sup>(75)</sup>

6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al *decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2015, e successive modificazioni, può avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenere il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura e garantirne l'attivazione. Ciascun istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio, assicurando altresì il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito con modificazioni dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*. <sup>(74)</sup>

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'*articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2014, n. 106*, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni. <sup>(74)</sup>

7-bis. L'*articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2014, n. 106*, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. <sup>(75)</sup>

7-ter. Al fine di rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte, con interventi urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale nonché di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; 500.000 euro per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della *legge 1° dicembre 1997, n. 420*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione per 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*. <sup>(75)</sup>

7-quater. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*.<sup>(75)</sup>

7-quinquies. Al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di un'unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'*articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "venticinque". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'*articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, il regolamento di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*.<sup>(75)</sup>

8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale "Teatro Eliseo", per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'*articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.<sup>(74) (78)</sup>

8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all'*articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*.<sup>(77)</sup>

8-ter. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e in Dalmazia, all'*articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché restauro di monumenti relativi alle medesime vicende";

2) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) erogazione di borse di studio";

b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "attività culturali" sono inserite le seguenti: ", l'università popolare di Trieste" e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione". <sup>(77)</sup>

8-quater. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter. <sup>(77)</sup>

8-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ", in Montenegro";

2) al secondo periodo, le parole: "in collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e" e le parole: ", fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto," sono soppresse;

b) al titolo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ", in Montenegro". <sup>(77)</sup>

---

(74) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

(75) Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

(76) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

(77) Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

(78) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'art. 4, comma 3, L. 22 novembre 2017, n. 175.



## **NOTA**

**DL 50/2017 convertito in Legge 21 giugno 2017, n.96 – Art 22 comma 3-bis**

### **ATTIVITA' DI SICUREZZA E FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE NEL TERRITORIO RICHIESTE DA SOGGETTI PRIVATI**

#### **Premessa**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, il DL 50/2017 come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 ha introdotto, in particolare all'art. 22 comma 3-bis, l'obbligo, per gli organizzatori privati o promotori dell'evento, di farsi carico integralmente delle spese del personale relative alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative da loro promosse di carattere privato. Le disposizioni in questione sono:

- art. 112 del D.lgs. 267/2000
- art. 168 del D.lgs 267/2000
- art. 22 comma 3-bis del DI 50/2017 convertito il legge 96/2017

Il comma 3-bis dell'art. 22 sopra richiamato ha introdotto l'obbligo, per i privati organizzatori o promotori dell'evento, per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione stradale necessarie allo svolgimento d'iniziativa ed attività di carattere privato, di farsi carico interamente delle spese del personale della Polizia Locale. Sono escluse le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali come definite dall'art. 2 del CCNL 19.02.2002 comparto Regioni – Autonomie Locali personale non dirigente, le prestazioni che rientrano tra i servizi a domanda individuale di cui al DM 31.12.1983 nonché le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative e di quelle finalizzate a rinforzare altri comandi come previsto dalla legge 7 marzo 1986 n.65 nonché di quelli svolti nell'ambito dei servizi istituzionali previsti dalle leggi e dai regolamenti e dai provvedimenti adottati in emergenza.

Discende da tale obbligo a carico dei soggetti privati l'impossibilità per i Comuni di consentire lo svolgimento di eventi che comportino servizi di sicurezza e polizia stradale "necessari" a garantire lo svolgimento degli stessi eventi privati senza aver preventivamente disposto il versamento del corrispettivo da parte del promotore e/o organizzatore.

Si sottolinea che, in materia di corrispettivi, fermo restando le prestazioni accessorie rese dalla Polizia locale, ivi compresi l'utilizzo e il deterioramento dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'ente per l'espletamento del servizio come previsto nei regolamenti comunali ovvero di disciplina del Corpo o per le iniziative di carattere privato, appare coerente con la ratio e

l'interpretazione letterale della norma che l'impiego del personale, sia sempre disposto dal Dirigente responsabile sia in concomitanza dei turni ordinari che, se necessario, facendo ricorso alle prestazioni del lavoro rese fuori dall'orario di servizio. Le eventuali ore di servizio aggiuntivo, in occasione dei medesimi eventi, non saranno considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso e cioè sia dal monte ore massimo consentito pro-capite sia per ciò che riguarda il tetto massimo spendibile per straordinari da parte dell'Ente. In ogni caso, l'impiego del personale non realizza un automatismo tra la quantificazione definita della somma dovuta dai privati e la remunerazione dei relativi servizi prestati. Le modalità di utilizzo delle risorse complessivamente incamerate dall'Ente e frutto delle prestazioni pagate da terzi per i suddetti servizi della Polizia Locale resi saranno oggetto, infatti, di apposita disciplina in sede di contrattazione decentrata ed integrativa.

---

Ritenendo esplicita la previsione contenuta all'art. 22 comma 3-bis del DI 50/2017 convertito il legge 96/2017 circa l'applicabilità della norma riferita a tutte le attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, disponendo espressamente che le spese del personale per tali iniziative devono essere poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento, sarà oltremodo utile, anche al fine di omogeneità di trattamento, poter avviare una serie di Accordi Quadro con le rappresentanze dei soggetti organizzatori delle iniziative stesse ( sportive, culturali, di spettacolo, ecc.. ) nonché con le rappresentanze dei soggetti di natura commerciale.

*A cura dell'Area Sicurezza, Infrastrutture e Protezione civile*


*Roma, 23 novembre 2017*

*Prot.n. 273/SIPRICS/AR/mcc-17*

**IPOTESI DI  
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI  
TRIENNIO 2016 - 2018**

Il giorno <sup>21</sup> febbraio 2018, alle ore <sup>03,05</sup>, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:


**l'ARAN** nella persona del Presidente **Dott. Sergio Gasparrini**




e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

**Organizzazioni Sindacali**


FP CGIL




CISL FP




UIL FPL




CSA Regioni e Autonomie Locali




**Confederazioni Sindacali**




CISL



UIL



CISAL



Al termine della riunione sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

## **TITOLO VI**

### **SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE**

#### **Art. 56-bis**

#### **Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione**

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano al personale della polizia locale.

#### **Art. 56-ter**

#### **Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato**

1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell'art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall'art. 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.

2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.

3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999 e all'art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art.14 del CCNL dell'1.4.1999.

4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

**Art. 56-quater**  
**Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada**

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

- a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
- b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72;
- c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

**Art. 56-quinquies**  
**Indennità di servizio esterno**

1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.

2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.

3. L'indennità di cui al presente articolo:

- a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;
- b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
- d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis.

4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

## **Art. 56-sexies** **Indennità di funzione**

1. Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinata, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.
3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7.
4. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies, comma 1.
5. L'indennità di cui al presente articolo:
  - a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;
  - b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-quinquies;
  - d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
  - e) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis.
5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.
6. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.